



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 5593/2017

UDIENZA DEL

15/01/2018 ore 09:30

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LOMBARDIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LABRUNA	SALVATORE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	AONDIO	GIULIA	Giudice
<input type="checkbox"/>	FUCCI	SERGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

26/2018

PRONUNCIATA IL:
15 gennaio 2018DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
16 gennaio 2018Il Segretario
Agostino Palumbo

ha emesso la seguente

ORDINANZA



- sull'Istanza Sospensione art.62 bis
depositata il 09/11/2017
iscritta nel R.G.Appelli n. 5593/2017

- avverso la pronuncia n. 2368/2017 Sez:24 emessa dalla Commissione Tributaria
Regionale per la LOMBARDIA
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dagli appellanti:

AUTOFFICINA DUEPIU' S.N.C DI PANCALLI FABRIZIO E MONDELLINI
VIA PASUBIO 11 20015 PARABIAGO MI

difeso da:

RAG. ALBA GIANLUIGI
VIA AMUNDSEN 5 20100 MILANO MI

PANCALLI FABRIZIO
VIA CORRENTI CESARE 12 20028 SAN VITTORE OLONA MI

difeso da:

RAG. ALBA GIANLUIGI
VIA AMUNDSEN 5 20100 MILANO MI

MONDELLINI MASSIMILIANO
VIA VILLORESI 1 20015 PARABIAGO MI

difeso da:

RAG. ALBA GIANLUIGI
VIA AMUNDSEN 5 20100 MILANO MI



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 5593/2017

UDIENZA DEL

15/01/2018 ore 09:30

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D0022F05434 IRPEF-IMPR.ORD. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D0022F05434 IVA-ALTRO 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D0022F05434 IRAP 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D0103A06133 IRPEF-IMPR.ORD. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D0103A06133 IVA-OP.IMPONIB. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D0103A06133 IRAP 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013A06153 IRPEF-IMPR.ORD. 2009



R.G.A. 5593/2017

C.T.R. MI 2368/24/2017

Atti impugnati T9D0022F05434, T9D0103A06133 e T9D013A06153

ORDINANZA

Già ritenuta insussistente l'eccezionale urgenza di cui all'art. 62-bis, c.3, d.lgs.546/92, anche in considerazione della prossimità di questa udienza collegiale, fissata nei termini di cui all'articolo 47, comma 5-bis, stesso decreto; sentite le parti nella odierna camera di consiglio sull'istanza di sospensione cautelare, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, acquisito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62-bis, c.6, stesso decreto, il certificato di deposito ricorso n° 23.752/2017, rilasciato dalla cancelleria centrale civile della Corte suprema di cassazione, il Collegio, pone la richiesta in decisione.

Visto l'**art.62-bis, d.lgs.546/92**, come introdotto dal d.lgs.156/2015 in sostituzione del previgente combinato disposto degli artt. 1, c.2, d.lgs.546/92, e 373 c.p.c., che non richiama congiuntamente i canonici concetti del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*" ma, testualmente, richiede solo la sussistenza di un paventato "*danno grave e irreparabile*" per il contribuente –analogo a quello richiesto nelle altre diverse ipotesi disciplinate dagli artt. 47 e 52, stesso decreto e valutabile con prognosi sull'attività concretamente esercitata dall'intimato-istante- per la sospensione, *in toto o in parte*, dell'esecutività della sentenza impugnata o, comunque, dell'esecuzione dell'atto, oggetto del giudizio;

considerato l'insegnamento della Suprema corte, secondo la quale costituisce danno grave ciò che eccede il pregiudizio necessariamente subito dal debitore per l'e-



secuzione della sentenza, ove foriero di un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi dell'esecutore ed i sacrifici dell'esecutato, e che tale gravità può essere efficacemente ridotta con la dilazione della prestazione in esecuzione, o con altre misure idonee;

che costituisce danno irreparabile ciò che l'esecuzione causa con la distruzione o con la perdita delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza la possibilità, nel caso di successivo accoglimento del ricorso, di un suo reintegro in natura o per equivalente; nel caso che qui ci occupa, ovviamente, non è ipotizzabile alcuna incapienza del patrimonio del creditore procedente (il fisco) atta a determinare un concreto pericolo per l'esecutato eventualmente vittorioso di non poter poi recuperare le somme versate, bensì altre congiunture quali un costo della provvista necessaria al pagamento non interamente risarcibile, esposizione finanziaria conseguente gravemente pregiudizievole per la sopravvivenza della attività economica esercitata etc.;

tenuto conto delle *“inderogabili esigenze di un necessario bilanciamento degli interessi in gioco che nel caso della materia tributaria vedono contrapposti, da un lato l'interesse del contribuente a non subire un danno irreparabile conseguenza del pagamento di un tributo, che potrebbe alla fine essere giudicato come non dovuto, e, dall'altro, gli interessi dello Stato al regolare pagamento dei tributi e alle esigenze del bilancio.”* (Cass. 2845/2012), per cui l'irreparabilità del danno di cui all'art.373 c.p.c. (*hic et nunc*: art.62-bis, d.lgs.546/92, come affermato anche dalla relazione ministeriale al decreto di riforma) *“va intesa, quantomeno, nel senso di un'intollerabile scarto tra il pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza nelle more del giudizio di cassazione e le concrete possibilità di risarcimento in caso di accoglimento del ricorso per cassazione.”* (C. cost. 217/2010);



valutato collegialmente ogni aspetto della controversia al solo fine di apprezzare il paventato danno grave e irreparabile, atteso che la valutazione di questa Commissione tributaria regionale deve astenersi da ogni delibazione del merito, (c.d. *fumus boni iuris*), sul quale, peraltro, si è già pienamente e negativamente pronunciata nella propria articolazione sezionale n° 24, con sentenza n° 2368/24/2017, ormai rimessa alla valutazione della Suprema Corte, la cui “*potestas iudicandi*” va garantita nella effettiva futura efficacia, tenendo anche conto della prevedibile lunghezza dei relativi tempi processuali;

considerato che il c.d. *periculum in mora*, come denunciato dal contribuente, non si fonda solo sull'importo da pagare, perchè non potrebbe integrare *ex se* il danno grave e irreparabile -presupposto per la sospensione cautelare richiesta- senza illustrare conseguenti rischi concreti ed attuali per diritti primari della persona o per la sopravvivenza della attività economica e senza prendere in esame la possibilità di sottoporre il pagamento dovuto ad una rateazione compatibile con la solvibilità del richiedente, l'istante espone ampiamente la propria condizione economica così qui riassunta: “*Nel 2016 la società ha prodotto un reddito netto di € 74.931, attribuendo pro-quota ai singoli soci € 37.466. Tuttavia, non pare possibile sostenere che quel livello di reddito sia capiente per soddisfare l'obbligazione tributaria in questione. L'esborso monetario (liquido) di circa € 80.000, deve essere contrapposto con altrettante risorse liquide a disposizione dei soci. ... Sul reddito attribuito ai soci sono state determinate complessivamente imposte sul reddito per € 12.767 e per contributi previdenziali € 17.326, come da modelli unico 2017, determinando un reddito monetario disponibile pari a € 44.838, quindi € 22.419 per ciascun socio. ... La società ha in corso il pagamento di 2 finanziamenti bancari, rispettivamente di € 35.000 (scadenza 28 febbraio 2019) e € 15.000 (scadenza 31 luglio 2018), comportante un rimborso mensile complessivo di € 2396, riducendo la disponibilità per soddisfare*”



l'obbligazione complessiva a circa € 29.000 annuali (€ 2400 mensili, € 1200 per ciascun socio)... con il massimo della rateizzazione in 72 rate, si otterrebbe un importo di circa € 1400 mensili, lasciando nella disponibilità dei soci risorse inesistenti da destinare ad un dignitoso mantenimento delle rispettive famiglie (entrambi soci hanno a carico figli minori)... Nei relativi conti bancari, emerge una disponibilità complessiva di circa € 2700. Il patrimonio della società è costituito dai soli beni strumentali destinati all'esercizio dell'attività (non ha beni immobili intestati), il cui costo d'acquisizione è pari a € 110.000 e il valore di mercato è pari al 20/30% del suo valore. I soci hanno entrambi immobili di proprietà, rappresentati unicamente dall'abitazione principale e le relative pertinenze per il socio Mondellini Massimiliano, e, per Pancalli Fabrizio, anche una quota relativa all'unità immobiliare ereditata dal defunto padre ed attualmente utilizzata della madre. Come è evidente, società e soci non hanno risorse adeguate immediatamente disponibili e, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, la messa in vendita risulterebbe una scelta devastante per l'unità familiare”.

L'ufficio contro deduce in particolare che: *“il coniuge del socio Fabrizio Pancalli ha dichiarato nell'anno di imposta 2009, oggetto degli accertamenti impugnati nel presente giudizio, un reddito di soli € 11.947. Il maggior reddito di € 33.897 dedotto in contrario dai contribuenti risulta invece conseguito il successivo anno d'imposta 2010... Nello stesso anno 2009 il coniuge dell'altro socio, Massimiliano Mondelli, non ha dichiarato solo redditi di fabbricati per € 649, come si assume dell'avviso di accertamento nei confronti della società. Ma lo stesso coniuge non ha nemmeno dichiarato € 8176 come dedotto dai contribuenti ... ma il ben minore reddito di € 3142. ... Ne consegue che l'istanza di sospensione non può essere accolta. Nella denegata ipotesi in cui codesta commissione tributaria regionale dovesse rav-*



visare i presupposti per concedere la sospensione richiesta, si chiede di subordinare la stessa alla prestazione di idonea garanzia”.

Tanto premesso, il Collegio ritiene dimostrato il pericolo di danno grave e irreparabile, come illustrato dal contribuente; per la mancata opposizione dell'Ufficio alla sospensione previa idonea garanzia – ex art. 15, c.2-bis, d.lgs. 546/92 – si compensano le spese. La pronuncia sulle spese di questa fase cautelare conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio; “*salvo diversa statuizione espressa*” unitamente a quelle per il giudizio di legittimità, con una valutazione complessiva all'esito della lite considerata la natura meramente incidentale di questa procedura.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 1[^], in composizione collegiale

accoglie

in toto l'istanza di sospensione -con decorrenza immediata- subordinandola, ai sensi del novellato art.62, c.5, d.lgs.546/1992, alla prestazione - entro 45 (quarantacinque) giorni da oggi - di garanzia per tutte le somme dovute ex art. 68 c.1, lett. c) d.lgs 546/1992 ed art. 19, c.1, d.lgs 472/97, nelle forme e con le modalità di cui al Decreto MEF 6 febbraio 2017, n. 22 (come già previsto dal novellato art. 69 c.2, d.lgs 546/1992) emesso ai sensi dell'art. 17, c. 3, l.400/1988; in caso di omessa o parziale prestazione di garanzia – sempre entro gli stessi inderogabili termini già precedentemente fissati– l'accordata sospensione cessa di avere efficacia il giorno successivo alla scadenza di tali termini, limitatamente all'ammontare e/o ai capi in contestazione non garantiti, come eventualmente già indicati dal contribuente. Si applica la disposi-

Pag. 5 a 6



zione del novellato art. 47, c.8-bis, d.lgs 546/92. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente istante, saranno a carico della parte soccombente ai sensi dell'art.8, c.4, l.212/2000 (e dell'art. 69, c.3, d.lgs. 546/92) all'esito definitivo del giudizio.

Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di Cassazione

Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2018.

Il dispositivo dell'ordinanza è immediatamente comunicato alle parti presenti in udienza con le modalità indicate dalla seconda parte del novellato art. 47, c.4, d.lgs. 546/92; ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, c.2, d.lgs.546/92 e dall'art.176, c.2, c.p.c.: *"le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi"*. Ne potrà essere richiesta copia alla segreteria di sezione dal giorno successivo a quello di deliberazione.

Il Presidente

dott. Salvatore Labruna